Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 234

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 11 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1949, n. 707.

**Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti Ministeriali, in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione e per l'imposta sul consumo del gas e della energia elettrica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 e convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 187;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, che istituisce una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1948, n. 464, che ripristina l'imposta di fabbricazione sul benzolo, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, recante modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accordare temporaneamente agevolazioni allo spirito ottenuto dalla distillazione del vino, di provvedere alla modifica del trattamento fiscale dell'alcole ottenuto da altre materie prime e di aggiornare talune altre disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente allo spirito che sarà ottenuto dalla distillazione del vino di uva, nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino a tutto il 30 giugno 1950, riconosciuto idoneo e destinato allo invecchiamento sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione nella misura del 40 % alla fine del primo quadriennio di giacenza e del 16 % per ogni anno di giacenza successivo fino al compimento del settimo anno.

Oltre il settimo anno di giacenza non spetta alcun ulteriore abbuono.

Art. 2.

Sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini d'invecchiamento, di cui al precedente art. 1, non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino complessivamente il 20 % al termine del primo quadriennio ed il 3 % annuo per il successivo triennio.

Sulla parte delle deficienze riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al primo quadriennio che superi il 20 %, è dovuto il pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al successivo triennio, che superi la misura del 3 % annuo, è dovuto il pagamento dell'imposta in base alla aliquota che risulterà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti al citato art. 1.

Le percentuali di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate, per il primo quadriennio, sulle quantità introdotte nei magazzini e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Per ogni estrazione di prodotto dal magazzino di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere, di volta in volta, calcolata la quota parte di calo afferente all'estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino.

Art. 3.

L'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è sostituito dal seguente:

« Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcoli di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;

2) per l'alcole di 1ª categoria proveniente dalla canna gentile: L. 24.000 per ettanidro;

3) per l'alcole di 1ª categoria proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

4) per l'alcole di 2ª categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;

5) per l'alcole di 2ª categoria proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro ».

Art. 4.

Sugli alcoli ricavati dai datteri e dall'uva passa, gravati d'imposta, esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori o viaggianti in cauzione, alla data su indicata, con destinazione ai magazzini predetti, il diritto erariale di cui al precedente articolo si applica nella misura di L. 15.000 per ettanidro.

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *A*, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

« Sulla maggiore gradazione alcolica, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite annualmente le gradazioni normali dei vini delle singole zone vinicole ».

Art. 6.

Salvo quanto è disposto col successivo art. 7, per le lavorazioni di oli minerali, di resina, di catrame, ecc., le misure dei diritti di licenza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, escluse quelle stabilite dalle disposizioni per l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, sono quintuplicate e, qualora con ciò il diritto di licenza risultasse inferiore a L. 1000, questo rimane fissato in L. 1000.

Per i diritti di licenza stabiliti in misura proporzionale o a scaglioni in relazione all'entità degli impianti o della produzione, oppure in una misura fissa di base con aggiunta di quote supplementari, la quintuplicazione si applica sia alle quote proporzionali o a scaglioni, sia separatamente, alla quota fissa e alle aggiunte supplementari.

Le nuove misure dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il diritto fiscale annuale di licenza previsto dallo art. 4 — commi quarto e quinto — del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, è stabilito in L. 5000 annue e si applica indipendentemente dalla tassa di licenza, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Chiunque intenda eseguire operazioni di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli minerali o di residui della loro raffinazione, o procedere alla trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi, od alla rigenerazione di oli minerali lubrificanti o alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli oli minerali o dalle sostanze suindicate, come pure chiunque estrae oli di resina, indipendentemente dal rilascio, nei casi stabiliti, della autorizzazione o concessione da parte del Ministero dell'industria, deve munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta al pagamento di un diritto fiscale annuale di L. 2000. Tale diritto fiscale annuale sostituisce anche quello stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018.

Le misure sopra stabilite dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

E' estesa a tutti i generi soggetti ad imposta di fabbricazione la disposizione che, nel caso di perdita, per forza maggiore, di prodotti gravati di imposta di fabbricazione, esistenti in magazzini vincolati alla Finanza o viaggianti con bolletta di cauzione, è accordato lo sgravio dell'imposta, ed eventualmente del diritto erariale, che effettivamente gravano sul prodotto, quando ne sia provata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 11 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1949*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 30.* — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1949, n. 708.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.**

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1949*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1949, n. 709.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tommaso, nel comune di Caramanico (Pescara).**

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti in data 19 marzo 1946, integrato con successivo decreto 1° aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Tommaso nel comune di Caramanico (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 710.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Modestino, nel comune di Mercogliano (Avellino).**

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate ordinario di Montevergine in data 20 novembre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Modestino nel comune di Mercogliano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre* 1949

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1949, n. 711.

**Erezione in ente morale del ricovero dei vecchi « Tommasina Sbruzzi », con sede nel comune di San Secondo Parmense (Parma).**

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il ricovero dei vecchi « Tommasina Sbruzzi » con sede nel comune di San Secondo Parmense (Parma), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre* 1949

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

**Esito del ricorso straordinario prodotto dal vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato Cammà Luigi avverso il provvedimento di non idoneità al grado superiore, adottato dalla Commissione di avanzamento del Corpo stesso.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso in via straordinaria, in data 28 marzo 1949, del vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato Cammà Luigi, contro il provvedimento con cui la competente Commissione di avanzamento, per l'anno 1948, ha dichiarato il sottufficiale stesso non idoneo alla promozione al grado supériore;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 19 maggio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto, e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria, in data 28 marzo 1949, presentato dal vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato Cammà Luigi, contro il provvedimento di non idoneità, per l'anno 1948, all'avanzamento al grado superiore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1949*
*Registro n. 1, foglio n. 278.*

(3960)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

**Approvazione ed esecutorietà del contratto di vendita dell'ex caserma « Goffredo Mameli » sita nel comune di Vittorio Veneto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Treviso in data 21 dicembre 1948, n. 1771 di repertorio, con il quale lo Stato ha venduto alla ditta Gerometta e Cerruti ed alla ditta Giovan Battista Tito Bottoli la caserma « Goffredo Mameli » sita nel comune di Vittorio Veneto, per il prezzo complessivo di L. 3.465.000, con l'obbligo per tali acquirenti di costruire due stabilimenti industriali, di donare alla Chiesa di Santa Giustina una porzione estesa circa mq. 2000 dell'area di sedime di detto stabile, necessaria per l'isolamento del Tempio, nonchè di corrispondere al comune di Vittorio Veneto la somma di L. 100.000 a tacitazione delle pretese da tale Ente avanzate per gli oneri sopportati come custode dello stabile e con l'osservanza degli altri patti e condizioni previsti dal contratto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949*
*Registro finanze n. 15, foglio n. 217.*

(3993)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1949.

**Sostituzione di due membri della Commissione istituita presso l'Azienda Monopolio Banane per l'esame delle domande di concessione di rivendita di banane.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1949, concernente la istituzione presso l'Azienda Monopolio Banane di una Commissione con il compito di provvedere all'esame delle domande di concessione di rivendita di

banane e alla scelta dei concessionari, nonchè di stabilire le quote percentuali di merce da assegnare a ciascuno di essi sul totale di ogni carico;

Considerato che i signori dott. Riccardo Magni e rag. Giovanni Battista Borri, membri effettivi di detta Commissione in rappresentanza dell'Azienda Monopolio Banane, hanno rassegnato le dimissioni dall'impiego;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Con effetto dal 1° settembre 1949 i signori dott. Riccardo Magni e rag. Giovanni Battista Borri cessano dalla carica di membri della Commissione di cui alle premesse ed in loro sostituzione vengono nominati i signori dott. Marcello Sorrentino e dott. Antonio Pizzi.

Roma, addì 20 settembre 1949

p. *Il Ministro per l'Africa italiana*
MORO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
LOMBARDO

**(4014)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1949.

**Abbinamento della Lotteria ippica di Merano (manifestazione 1949) col « X Gran premio di Merano ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 1120, relativo al ripristino della Lotteria ippica di Merano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »;

Ritenuto che occorre emanare, ai sensi dell'art. 26 del regolamento generale precitato, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione ed al collegamento della lotteria in corso, con una manifestazione ippica, il prezzo dei biglietti, la ripartizione della massa premi e le altre disposizioni eventuali occorrenti per l'effettuazione pratica della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1949;

Ritenuto che con deliberazione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali del 28 agosto 1949, si è stabilito di fissare per il 2 ottobre le operazioni di abbinamento dei nomi dei cavalli partecipanti alle tre corse più importanti ai biglietti vincenti della Lotteria di Merano, manifestazione 1949, che saranno estratti in data successiva;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1949, è collegata al « X Gran premio di Merano » ed alle due corse successive in ordine di importanza, che avranno luogo in Merano il 2 ottobre 1949.

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1949, è fissato in L. 100, di cui L. 20 saranno trattenute dal venditore a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 3.

Il 2 ottobre, sull'ippodromo di Maia Bassa in Merano, verrà disposta dal Comitato generale di direzione o dal Comitato esecutivo, in presenza del pubblico, l'estrazione dei nomi dei cavalli rimasti iscritti dopo l'ultimo ritiro, al « X Gran premio di Merano » e alle due corse successive in ordine d'importanza, e cioè: « Criterio d'autunno » e « Premio Barone Goldegg ».

Art. 4.

Per la estrazione di cui all'articolo precedente, saranno osservate le norme seguenti:

da una piccola urna nella quale saranno stati immessi alla presenza del pubblico, i nomi dei cavalli rimasti iscritti, dopo l'ultimo ritiro, alle tre corse indicate nell'articolo precedente, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio metallico con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome; questo indicherà il cavallo primo estratto che sarà abbinato al primo biglietto vincente che sarà estratto nel giorno stabilito con successivo decreto;

analogamente si procederà per le successive estrazioni sino a raggiungere il numero totale dei cavalli partecipanti alle tre corse;

il primo premio sarà vinto dal biglietto che risulterà abbinato al nome del cavallo classificato primo nella corsa « X Gran premio »;

il secondo premio sarà vinto dal biglietto che risulterà abbinato al nome del cavallo classificato primo nella corsa « Criterio d'autunno »;

il terzo premio sarà vinto dal biglietto che risulterà abbinato al nome del cavallo classificato primo nella corsa « Premio Barone Goldegg ».

Art. 5.

Registrati a verbale i risultati dell'abbinamento nel giorno e luogo fissato, in base a successivo decreto verrà proceduto, sotto la direzione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali o del Comitato esecutivo, alle operazioni di estrazione dei premi della Lotteria ippica di Merano.

Art. 6.

Nel bollettino che verrà pubblicato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento generale delle lotterie nazionali, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli delle competizioni sportive.

Art. 7.

La ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dei biglietti, sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, il quale osserverà le disposizioni contenute nell'art. 17 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Art. 8.

Al Comitato generale di direzione è data la facoltà di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi, spettanti ai possessori e ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 9.

Qualora non dovessero avere luogo le manifestazioni sportive di cui all'art. 1, fissate per il 2 ottobre 1949 oppure fossero impossibili le classifiche, il Comitato generale di direzione stabilirà in quale modo dovrà essere ripartita la massa premi.

Art. 10.

Col successivo decreto sarà fissata la data di chiusura della vendita dei biglietti, dell'estrazione dei premi, e sarà provveduto alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi, nonchè a quanto altro potrà occorrere.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1949

*p. Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

*p. Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre* 1949
*Registro Finanze n.* 16, *foglio n.* 78. — BENNATI

**(4015)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1949.

**Aumento dell'assegno integrativo delle pensioni agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, modificato con l'art. 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269;

Considerato che nel periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1947 le retribuzioni del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione risultano aumentate in misura superiore al 25 %, in conseguenza di aumento del costo della vita;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

L'assegno integrativo delle pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, risultante dall'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è aumentato del 70 %, a decorrere dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 4 ottobre 1949

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per i trasporti*
CORBELLINI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

**(4016)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1949, registro n. 28 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna), di un mutuo di L. 1.712.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(3999)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1949, registro n. 28 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pianoro (Bologna), di un mutuo di L. 4.864.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(3998)**

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)** N. 205

**Cambi di chiusura dell'11 ottobre 1949**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 628 — | 144 — |
| » Firenze | 628,50 | 144 — |
| » Genova | 628 — | 144 — |
| » Milano | 627,80 | 144 — |
| » Napoli | 628 — | 144 — |
| » Roma | 628 — | 143,50 |
| » Torino | 628,50 | 145,25 |
| » Trieste | 629 — | 144 — |
| » Venezia | 629 — | 144 — |

**Media dei titoli dell'11 ottobre 1949**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 78,90 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73,50 |
| Id. 3 % lordo | 50,20 |
| Id. 5 % 1935 | 100 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 77,35 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,775 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,875 |
| Id. 5 % 1936 | 96,60 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 99,975 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,90 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,875 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,525 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,875 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,125 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*: DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 ottobre 1949:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 627,90 |
| 1 franco svizzero | » 143,75 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Svizzera (c/spese postali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione) | » 145 — | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Sassari, Cagliari e Nuoro.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto 11 novembre 1947, n. 20471.2/9062, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari;

Visto il decreto 23 febbraio 1948, n. 20471.2/8162, col quale la Commissione suddetta è stata incaricata di giudicare anche i concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Cagliari e Nuoro;

Vista la nota del Prefetto di Sassari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Giotto Panichi ed il dott. Giovanni Giagu, rispettivamente nella qualità di componente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Giotto Panichi e del dott. Giovanni Giagu sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Sassari, Cagliari e Nuoro, il veterinario provinciale dottor Litterio Carra ed il dott. Sergio Sassu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 23 settembre 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(3972)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso a cinque posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato al personale delle Amministrazioni statali.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con nota n. 43725/12106.2.6.5/1.3.1 del 14 luglio 1949:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Il concorso stesso è riservato — ai sensi dell'art. 13, 1° comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale, nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio, essere restituita al candidato a titolo di ricevute.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301, intestato al Ministero di grazia e giustizia Gestione degli Archivi notarili, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari;

4) stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

5) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma;

6) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione degli Archivi notarili;

7) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 150 con le modalità stabilite dal precedente articolo 2; la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dall'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma, e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente Procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il Procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio III) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 8.

**Il concorso si svolgerà mediante esame secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.**

**L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.**

**Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:**

**a) trattazione di un tema sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato e degli Archivi notarili;**

**b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;**

c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili — nozioni di diritto civile, di tasse sugli affari e di statistica.

Art. 9.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi (salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio), trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo B

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo stesso, un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado undicesimo secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1949

*Il Ministro:* GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1949
*Registro Grazia e giustizia n.* 19, *foglio n.* 185. — OLIVA.

**(3991)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.